

Civile Ord. Sez. L Num. 19977 Anno 2020

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 23/09/2020

cc

ORDINANZA

sul ricorso 8883-2015 proposto da:

COMUNE DI [REDACTED], in persona
del Sindaco *pro tempore*, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA [REDACTED], presso
lo Studio Legale [REDACTED] - [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

2020

1080

[REDACTED], [REDACTED],
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
[REDACTED], presso lo studio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'avvocato [REDACTED] che li
rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [REDACTED];

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 786/2014 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il
06/11/2014 R.G.N. 963/2013.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

1. con sentenza n. 786/2014, resa in data 6 novembre 2014, la Corte d'appello di Firenze, decidendo nelle cause riunite e pronunciando sulle impugnazioni principali e incidentali proposte dal Comune di [redacted] e da [redacted] e [redacted], autisti di scuolabus assunti con contratti a tempo determinato, in solo parziale riforma delle sentenze di primo grado (che avevano accolto i ricorsi proposti dai lavoratori, dichiarato l'illegittimità delle assunzioni a termine e condannato il Comune resistente al pagamento in favore di [redacted] di euro 13.238,64 ed in favore di [redacted] di euro 6.737,28, pari, per entrambi, ad otto mensilità retributive secondo i criteri di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010), rideterminava gli importi del risarcimento in applicazione dell'art. 18 St. lav. e, per l'effetto, condannava il Comune al pagamento in favore della [redacted] di euro 24.822,45 e in favore del [redacted] di euro 12.636,15, corrispondenti, per entrambi, a quindici mensilità di retribuzione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto con l'ente locale al saldo;

riteneva la Corte territoriale che i contratti stipulati tra le parti non contenessero alcuna specificazione delle ragioni delle assunzioni e che, anche a voler avere riguardo agli atti procedimentali che avevano preceduto le stesse, si rinvenivano motivazioni del tutto generiche che non consentivano di individuare tali imprescindibili ragioni;

riteneva, poi, che, esclusa essendo la possibilità di conversione del rapporto, ostandovi l'art. 36 T.U. n. 165 del 2001, tuttavia l'abuso comportasse il diritto dei dipendenti ad essere risarciti per effetto della violazione delle norme imperative in materia;

evidenziava che l'unica alternativa alla trasformazione del contratto fosse rappresentata - in coerenza con le indicazioni europee - dall'applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subito per il

solo fatto della reiterata violazione della legge e quella di dissuadere lo stesso dal ripetere l'operazione vietata;

a tal fine, secondo la Corte di merito, inappagante essendo il criterio di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, la sanzione poteva coincidere con le quindici mensilità che la legge (art. 18, comma 5, St. lav.) attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest'ultimo, avendo diritto alla reintegra nel posto di lavoro a causa della illegittima privazione, vi rinunciava;

2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune di [redacted], affidando l'impugnazione a quattro motivi;

3. i lavoratori hanno resistito con controricorso;

4. il Comune ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ed arbitrariamente applicato detta norma a fattispecie concreta del tutto diversa rispetto a quella cui il legislatore dello Statuto si era riferito;

2. con il secondo motivo il Comune denuncia difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o insufficiente in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;

assume che nella sentenza impugnata sia stato affermato che le quindici mensilità rappresentano "quanto l'ordinamento stima sufficiente al sostegno del periodo di ricerca di un diverso posto di lavoro", con ciò determinando l'indennità come prezzo per la ricerca di un nuovo posto ma senza dare di tale identità alcuna spiegazione;

3. con il terzo motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel disporre l'applicazione agli importi liquidati degli interessi sulle somme rivalutate

dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto trattandosi nella specie di un indennizzo avente natura sanzionatoria e non di un corrispettivo retributivo;

4. con il quarto motivo il Comune denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;

critica la sentenza impugnata per non aver compensato le spese di giudizio in ragione della complessità delle questioni trattate;

5. sono fondati i primi tre motivi e determinano l'assorbimento del quarto;

6. va innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del primo motivo di ricorso formulata dai controricorrenti sostenendosi che la censura sia stata rivolta verso una norma di legge (art. 18 della l. n. 300 del 1970) che non è stata dalla Corte territoriale direttamente applicata bensì utilizzata come mero parametro di riferimento per la quantificazione del danno;

le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 15 marzo 2016, n. 5072, pronunciando in materia di abusiva reiterazione di contratti a termine, hanno individuato, scrutinando le varie discipline di riferimento, il parametro più idoneo (v. *infra*) a garantire una tutela effettiva e dissuasiva e tale da rendere il quadro normativo interno (art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001) compatibile con il diritto comunitario;

il parametro integra, dunque, il contenuto della norma interna;

sotto questo profilo la censura con cui si addebita alla Corte territoriale l'erronea applicazione dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, quale parametro legale integrativo della disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, si sostanzia in un vizio di sussunzione ed è stata correttamente formulata come vizio di violazione di legge;

7. tanto precisato, i primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, meritano accoglimento;

7.1. le Sezioni Unite questa Corte, nel citato arresto n. 5072 del 2016, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno;

7.2. il suddetto principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro, e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018;

7.3. dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di *chances* di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari), le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18 dello St. lav. perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro ed affermato che va, invece, fatto riferimento all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine individuando in quest'ultima una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori;

8. erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva quantificato l'indennità facendo applicazione del criterio di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010) ed ha rideterminato l'indennità spettante ai controricorrenti sulla base dell'art. 18 dello St. lav.;

9. è anche fondato il terzo motivo di ricorso;

9.1. è vero che, in termini generali, vi è il principio affermato (con riferimento all'impiego privato) da Cass. 12 marzo 2018, n. 5953 e Cass. 18 ottobre 2018, n. 26234 secondo cui l'indennità di cui all'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9

32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, tuttavia per i dipendenti di enti pubblici non economici sussiste il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi introdotto dalla l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, anche a seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 459 del 2000), - che, con pronuncia di accoglimento, ha affermato che tale divieto di cumulo non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati -;

per tali dipendenti pubblici, infatti, ancorché ora si discuta in termini di rapporti di lavoro privatizzati, ricorrono le "ragioni di contenimento della spesa pubblica", in coerenza con la '*ratio decidendi*' prospettata dal Giudice delle leggi (da ultimo, Cass. 17 agosto 2015, n. 16889; Cass. 3 agosto 2005, n. 16284; v. anche Cass. 25 febbraio 2011, n. 4652, in motivazione nonché la più recente Cass. 26 giugno 2020 n. 12877);

9.2. da tanto consegue che sull'indennità da quantificarsi ai sensi dell'art. 32 spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del termine;

10. conclusivamente vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, e va cassata la sentenza impugnata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (vertendo la questione devoluta al giudice di legittimità sull'individuazione del corretto parametro per la quantificazione dell'indennità e non anche sulla concreta determinazione dell'importo come effettuata rispettivamente dal giudice di primo grado e da quello del gravame in base al parametro prescelto), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con la condanna del Comune di ~~_____~~ al pagamento in favore di ~~_____~~ di un'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64 ed in favore di ~~_____~~ di un'indennità ex art. 32,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma 5, della l. n. 183 del 2010 pari ad euro 6.737,28, corrispondenti, per entrambi, ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle decisioni di primo grado;

11. tale conclusione è, del resto, anche conforme a quanto sostenuto dal Comune ricorrente, da ultimo, in sede di memoria, laddove il medesimo ha sottolineato di non aver mai contestato la quantificazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183 del 2010 nella misura di cui alla pronuncia del Tribunale;

12. l'esito alterno dei gradi di merito (in cui si controverteva anche della legittimità del termine apposto ai contratti, capo questo in relazione al quale i lavoratori sono risultati totalmente vittoriosi) consente di compensare le spese di quei gradi nella misura del 50% e di condannare il Comune di [redacted] al pagamento in favore di [redacted] e di [redacted] della residua quota;

quanto al giudizio di legittimità, la controvertibilità della questione trattata (risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte in epoca successiva al deposito del ricorso) consente di compensare interamente tra le parti le relative spese;

13. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1, *quater* d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di [redacted] al pagamento in favore di Daniela Stefanelli di un'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64 ed in favore di Stefano Gronchi di un'indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 pari ad euro 6.737,28, corrispondenti, per entrambi, ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle decisioni di primo grado; compensa le spese dei gradi di merito nella misura del 50% e condanna

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il Comune di [redacted] al pagamento in favore di [redacted]
[redacted] e di [redacted] della residua quota che liquida, per
ciascuno dei giudizi di primo grado, in euro 1.000,00 per compensi
professionali e, per il giudizio di secondo grado, in euro 1.200,00 per
compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da
corrispondersi all'avv. [redacted] antistatario; compensa
interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella Adunanza Camerale del 30 giugno 2020.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale